CONVENZIONE ATTUATIVA

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Per Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

 (exart. 30 D. Lgs. n.267/2000)

Per comuni con un numero di abitanti pari o inferiore a 5.000

L’anno () addì\_\_\_\_\_del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_alle ore\_\_\_\_\_, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sono presenti:

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- l’Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(segue)

RICHIAMATI

* L’art. 30 del Decreto Leg.vo 267/2000, secondo cui, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni, nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i rapporti finanziari ed economici;
* Il Decreto Leg.vo n. 112 del 31/03/1998, recante disposizioni in materia di *“conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”,* al Capo II del Titolo IV, che affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
* La Legge 328/2000, concernente *“il sistema integrato di interventi e servizi sociali”,* che individua le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che le stesse siano esercitate a livello di Ambito Territoriale Sociale;
* L’articolo 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
* La D.G.R. n. 1373 del 01/10/2012, con oggetto “Attuazione del Piano Sociale 2012-2014 – Criteri di riparto agli Enti locali e agli ambiti Territoriali sociali del Fondo Unico per le Politiche Sociali”;
* La D.G.R. 1672 del 03/12/2012, con oggetto “Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale: Sistema regionale integrato dei Servizi Sociali e tutela della persona e della famiglia”;
* La Deliberazione n. 13 del 25/03/2013 con la quale il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Sociale XIX ha approvato al “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” (exart. 30 D. Lgs. n.267/2000).
* La Legge Regionale n.32 del 01.12.2014 “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”

CONSIDERATO

* che dalla normativa nazionale e regionale vigente e, in particolare, dal combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Leg.vo n. 502/1992, dell’articolo 6 della L.R. n. 22/1994 e dell’articolo 8 della L.R. n. 26/1996, emerge la necessità di individuare, nell’organizzazione delle attività relative all’esercizio delle funzioni sociali, educative, socio-sanitarie e sanitarie, modalità di gestione, coordinamento e programmazione che perseguano il fine della corretta integrazione socio-sanitaria;
* che gli Ambiti Territoriali Sociali sono stati istituiti nella Regione Marche con D.G.R. n. 337 del 13/02/2001;
* che la Regione Marche, con deliberazione G.R. n. 551 del 15/05/2006, ha approvato le *“Linee guida per la riorganizzazione degli Ambiti Territoriali Sociali*”;
* che la L. 7 agosto 2012 , n. 135 , “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica*”, ha disposto per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti l’esercizio obbligatorio in forma associata, mediante unione di Comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei Comuni, tra cui progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
* La legge regionale n.32/2014 all’art.7 stabilisce

**comma 2**: che l’Ambito Sociale esercita funzioni di programmazione in materia di politiche sociali nelle modalità previste da questa legge e costituisce il luogo della gestione associata dei servizi sociali ai sensi dell’art.6, commi 3 e 4. in paricolare lì’ATS garantisce: a) la definizione degli obiettivi da perseguire per assicurare la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza uniformità e appropriatezza nel sistema di offerta ed equità per l’accesso delle prestazioni; b) l’unitarietà degli interventi sul proprio territorio, l’organizzazione della rete sociale e l’operaività del sistema degli uffici di promozione sociale;

**comma 3:** per lo svolgimento delle funzioni indicate al comma 2, il Comitato dei Sindaci nomina il coordinatore dell’ATS seconod criteri e modalità determinati dalla Giunta Regionale;

**comma 4**. il coordinatore dell’ATS si avvale di una struttura amministrativa la cui composizione e funzionamento vengono stabiliti dal Comitato dei Sindaci.

* che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, risulta quello maggiormente idoneo per attuare il processo di gestione integrata delle funzioni e dei servizi sociali, e che, per il nostro territorio, nel rispetto di quanto sopra richiamato in merito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012, alla Convenzione generale devono seguire Convenzioni attuative, che siano più adeguate alle esigenze dei Comuni, divisi nelle seguenti fasce:

Comuni al di sotto della soglia dei 5.000 abitanti

Comuni al di sopra della soglia dei 5.000 abitanti

* che il modello giuridico istituzionale individuato nella Convenzione, prevista dall’articolo 30 del D. Leg.vo n. 267/2000, politicamente presidiato dal Comitato dei Sindaci e, quindi, dagli stessi Amministratori dei comuni associati, consente alle Amministrazioni comunali di conservare un ruolo forte e diretto nella programmazione e gestione dei servizi sociali.
* Che l’art. 6 della “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”, approvata dal Comitato dei Sindaci con deliberazione n. 7 del 27 febbraio 2013 e successivamente emendata con atto n. 13 del 25 marzo 2013, prevede:

“””

*Alla presente Convenzione seguiranno apposite convenzioni attuative, che dovranno essere approvate da parte degli organi competenti dei singoli comuni coinvolti.*

*Con tali Convenzioni attuative i Comuni:*

*omuni*

*a) definiscono i contenuti e le modalità di affidamento all’Ufficio Comune dell’esercizio di servizi e funzioni sociali, intendendo per tali quelli di cui agli articoli 128 e 131 del D. Leg.vo n. 112/98 ed all’articolo 1 della L. n. 328/2000;*

*b) individuano le modalità della gestione unitaria dei servizi e degli interventi, che costituiscono espressione delle funzioni attribuite;*

*c) individuano le sedi operative di svolgimento del servizio e la relativa articolazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;*

*d) individuano le modalità di affidamento all’Ufficio comune dei poteri gestionali, originariamente riconosciuti dall’ordinamento privato e pubblico al singolo comune, ed i compiti istruttori relativi agli atti di programmazione e regolamentari;*

*e) individuano le risorse finanziarie da attribuire all’ Ufficio comune;*

*g) individuano le modalità di conferimento al Comune capofila della gestione contabile delle risorse finanziarie;*

*h) armonizzano la propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali dell’Ufficio comune.*

“””””

* Che l’art. 7 della “Convenzione Quadro per la Gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali” approvata dal Comitato dei Sindaci prevede:

“”””

*In sede di Convenzione attuativa i comuni superiori ai 5.000 abitanti individuano le funzioni e i servizi da affidare all’Ufficio comune e quelli che invece restano in capo ai singoli comuni;*

*I comuni inferiori ai 5.000 abitanti , fermo restando l’obbligo di affidamento di tutte le funzioni ed i servizi all’ufficio comune, con apposita convenzione attuativa definiscono le modalità del predetto affidamento.*

“”””

Tutto ciò premesso e in esecuzione delle seguenti deliberazioni consiliari, tutte esecutive ai sensi di legge,

Del. C.C. di Fermo n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Del C.C. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Del C.C. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

ARTICOLO 2

OGGETTO

Rispetto alla materia più ampia oggetto della Convenzione Quadro, la presente Convenzione Attuativa, per i Comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, riguarda la gestione in forma associata ed integrata delle funzioni afferenti le aree di intervento di seguito indicate.

Dette funzioni sono gestite in forma associata, attraverso l’articolazione dell’ufficio comune in sede centrale e sedi distaccate, come meglio specificato nei successivi articoli.

* 1. *Area famiglia infanzia ed età evolutiva*: comprende interventi di promozione delle politiche familiari e delle responsabilità educative, interventi integrativi e di sostegno delle stesse e interventi di tutela e protezione/compiti istituzionali. Si tratta di un ambito di intervento cui afferiscono progetti e azioni di promozione e sostegno della funzione genitoriale, di miglioramento della qualità della vita e delle relazioni familiari e di sensibilizzazione dei diritti dei bambini/ragazzi (area normalità), interventi rivolti a singoli nuclei familiari per l’individuazione di risorse positive, la rimozione e il superamento di condizioni di pregiudizio, l’apprendimento di modalità relazionali e di cura adeguate, l’utilizzo di reti di sostegno (area criticità) e interventi di tutela per bambini e ragazzi in condizioni familiari gravemente compromesse (area patologia). A titolo esemplificativo e non esaustivo:
* servizi di assistenza domiciliare educativa (S.E.D.)
* servizi di Affido Familiare;
* servizi Residenziali: a) Comunità educativa; b) pronta accoglienza; c) Casa per mamme con bambini;
* servizi educativi diurni;
* servizi a sostegno della genitorialità;
* interventi di sostegno economico per famiglie a basso reddito;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale.
	1. *Area educazione e formazione professionale:* comprende interventi che favoriscono un dialogo aperto e continuo con il mondo della Scuola, al fine di migliorare i percorsi di inserimento scolastico e favorire l’apprendimento. Promozione di politiche di orientamento scolastico e professionale nonché sviluppo di politiche volte a garantire il diritto allo studio, favorendo l’accesso e la permanenza fino ai più alti gradi d’istruzione degli allievi più svantaggiati sotto il profilo economico e sociale, etnico - culturale, delle abilità personali. Promozione del benessere nell’ambiente scolastico ed extrascolastico, da perseguirsi in collaborazione con le Amministrazioni scolastiche, l’Area Vasta n. 4 e agli altri enti e/o associazioni coinvolti. Interventi di psicologia scolastica nella Scuola dell’obbligo e interventi di sostegno alla genitorialità.
	2. *Area disabili e non autosufficienza*: comprende il complesso degli interventi e servizi rivolti ai disabili, minori e adulti, e alle famiglie con disabili, a partire dagli interventi di promozione dei diritti di cittadinanza del disabile fino a quelli di sostegno e cura del disabile e della sua famiglia. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
* interventi informativi, formativi e di sostegno sociale diretto ed indiretto;
* borse lavoro;
* servizi domiciliari;
* assistenza educativa scolastica per l’autonomia;
* servizi trasporto disabili;
* servizi centri socio-riabilitativi diurni e residenziali (CSER e COSER)
* servizi residenziali, semiresidenziali di “Sollievo” per persone con disalità psichica;
* assegno di cura;
* prestazioni integrative legate al bisogno assistenziale e di contrasto al rischio di degenerazione;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale;
* attività di integrazione socio-sanitaria e messa in rete di tutte le risorse espresse dal territorio a tutela dei diritti e dei bisogni dei disabili.
	1. *Area dipendenze patologiche*: comprende l’insieme degli interventi e servizi rivolti alla prevenzione/contrasto del disagio e sostegno/ recupero a favore di adulti a rischio di dipendenza o in condizione di forte emarginazione e disagio sociale a causa della dipendenza. Sono comprese in quest’area di intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* servizi di prevenzione, di contrasto e di recupero dalle dipendenze patologiche;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale;
* servizi finalizzati a favorire, con la collaborazione degli enti preposti, territorialmente competenti, l’inserimento lavorativo.
	1. *Area anziani – non autosufficienza*: comprende le azioni volte a promuovere l’autonomia dell’anziano, la sperimentazione e realizzazione di interventi finalizzati a promuovere la domiciliarità dell’anziano, con particolare riferimento alla qualificazione del lavoro di aiuto domiciliare privato, la gestione unitaria del fondo per la non autosufficienza, la programmazione dei posti protetti in ambito comprensoriale. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
* servizi ed iniziative volte a favorire la conservazione del ruolo attivo dell’anziano nel contesto sociale del territorio;
* servizi di assistenza domiciliare (S.A.D, A.D.A., Vaucher);
* servizi residenziali (Case di Riposo, Residenze Protette e servizi diurni e/o semi-residenziali);
* interventi economici per integrazioni rette di ospitalità in strutture residenziali e/o semi-residenziali;
* assegno di cura;
* prestazioni integrative legate al bisogno assistenziale e di contrasto al rischio di degenerazione;
* attività di integrazione socio-sanitaria e messa in rete di tutte le risorse presente sul territorio a tutela ed a sostegno della popolazione anziana;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale.
	1. *Area povertà - contrasto all’emarginazione sociale- contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità* – comprende interventi di solidarietà verso qualsiasi situazione di svantaggio e sofferenza, partendo dall’individuazione degli ambiti di disagio presenti nel territorio e rispondendo ai bisogni espressi, sia in termini di emergenza che, possibilmente, di rimozione delle cause generanti e, quindi, del bisogno stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
* interventi di supporto e di risposta ai bisogni concreti espressi;
* interventi di sostegno economico, utilizzando a tal fine fondi nazionali, regionali o comunali destinati a tali finalità;
* politiche per la casa;
* sostegno alle associazione di volontariato impegnate in interventi di contrasto delle povertà;
* messa in rete di tutte le risorse espresse dal territorio a sostegno delle povertà;
* servizi a sostegno di detenuti ed ex detenuti;
* interventi per contrasto alla violenza sulle donne ed alla tratta;
* iniziative ed interventi per la promozione delle pari opportunità;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale.
	1. *Area immigrati –* comprende interventi che mirano a favorire l’incontro tra associazioni di stranieri presenti sul territorio ed a promuovere la costante collaborazione tra esse. Promozione, in sinergia con tutti gli attori pubblici e del privato sociale del territorio, di diverse tipologie di interventi a favore degli immigrati residenti per cercare di rispondere alle loro esigenze primarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* integrazione e sostegno linguistico nelle scuole dell’obbligo;
* progetti di multiculturalità;
* interventi di sostegno per l’abitazione;
* sportelli informativi per immigrati,
* servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale;
* servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale.
	1. *Area inerente lo sviluppo della rete dei servizi* – comprende tutte le attività volte a favorire la messa in rete e la qualificazione di tutte le attività, i servizi e gli interventi sociali e socio-assistenziali espressi dal territorio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* attività di formazione, aggiornamento e comunicazione;
* integrazione socio-sanitaria;
* integrazione pubblico-privato.

 **L’elenco degli interventi e servizi che ciascun comune trasferisce, con il relativo importo economico, è allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa. E’ facoltà dei comuni rivedere e modificare tale elenco annualmente prima dell’approvazione del Bilancio di previsione annuale di cui al successivo art. 4.**

 Oltre agli interventi/servizi di cui sopra, vengono definiti annualmente con il PIANO ATTUATIVO ANNUAALE gli interventi/servizi gestiti in modo associato a livello di ATS XIX, nell’interesse di tutti i trentuno Comuni del territorio di riferimento:

ARTICOLO 3

CONFERENZA RISTRETTA DEI SINDACI

All’interno del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Terr.le Sociale XIX, opera la Conferenza ristretta dei Sindaci dei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, presieduta dal Sindaco del comune di Fermo o suo delegato, in qualità di legale rappresentante del Comune capofila.

Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato dei Sindaci e della Conferenza ristretta dei Sindaci dei Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sono disciplinate con apposito regolamento.

ARTICOLO 4

COMPETENZE DELLA CONFERENZA RISTRETTA DEI SINDACI

Le funzioni di programmazione e indirizzo dei servizi socio-assistenziali associati, oggetto della presente Convenzione, sono svolti dalla Conferenza Ristretta dei Sindaci degli enti convenzionati, in conformità con gli strumenti di programmazione dei singoli Comuni e della programmazione territoriale, disposta a livello di Ambito Sociale ed approvata dal Comitato dei Sindaci. Per lo svolgimento di tali compiti la Conferenza si riunisce secondo le modalità previste dall’apposito regolamento.

Le funzioni di verifica e di controllo del raggiungimento degli obiettivi dell’ufficio comune, dell’efficacia e funzionalità dell’attività associata e dell’adeguatezza della presente Convenzione spettano alla Conferenza Ristretta dei Sindaci, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente responsabile dell’ufficio comune, e sono svolte con le cadenze previste nella relazione programmatica predisposta dalla Conferenza stessa.

Oltre a quanto indicato ai punti precedenti, la Conferenza Ristretta dei Sindaci:

* Propone l’approvazione, presso i Consigli Comunali degli Enti convenzionati, di Regolamenti comunali omogenei, in modo da garantire uniformità nelle procedure amministrative;
* Fornisce eventuali indicazioni in merito alle forme di pubblicità delle iniziative riguardanti le funzioni gestite dall’Ufficio comune;
* Approva le rendicontazioni periodiche, redatte dal Dirigente Coordinatore responsabile;
* Approva il Bilancio di previsione annuale, con la definizione della compartecipazione economica degli enti firmatari della presente Convenzione, necessaria alla gestione dei servizi associati.

Gli atti della Conferenza Ristretta dei Sindaci esprimono un indirizzo politico – amministrativo, in quanto definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare per i Comuni firmatari della presente Convenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, necessitano della presa d’atto da parte della Giunta Comunale del Comune di Fermo, Ente capofila, gli atti della Conferenza Ristretta dei Sindaci che riguardano:

* L’approvazione di progetti predisposti dall’Ufficio di coordinamento dell’Ambito Territoriale;
* L’attivazione ed il potenziamento di servizi ed interventi sociali a favore del territorio;
* L’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare ai servizi associati;
* L’erogazione di contributi ad enti del terzo settore per la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano d’Ambito;
* La definizione della compartecipazione economica degli enti associati, necessaria alla gestione dei servizi associati.

ARTICOLO 5

PERSONALE ASSEGNATO

Per la gestione dell’Ufficio Comune, oltre al personale in carico al Comune di Fermo, destinato alle attività di Ambito, i Comuni mettono a disposizione, in quota percentuale in proporzione agli abitanti, il tempo/dipendente in dotazione organica per la gestione associata ed integrata.

Il contingente di personale dei Comuni convenzionati messo a disposizione della gestione associata, viene indicato nell’elenco allegato alla presente Convenzione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, con la specificazione della categoria, del profilo professionale e della percentuale di tempo di lavoro dedicato all’Ufficio comune.

Le retribuzioni del suddetto personale verranno corrisposte dai singoli Comuni di appartenenza, presso i quali resta comunque in carico.

ARTICOLO 6

ARTICOLAZIONE DELL’UFFICIO COMUNE

L’Ufficio comune si articola in una sede centrale, presso il Comune di Fermo, ed in sedi distaccate operanti nei seguenti Comuni oggetto della presente convenzione:

Elencare comuni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le funzioni ed i compiti delle sedi sono regolamentate negli articoli che seguono.

ARTICOLO 7

FUNZIONI DELLA SEDE CENTRALE DELL’UFFICIO COMUNE

Presso il Comune di Fermo opera la sede centrale dell’Ufficio comune, cui compete il coordinamento di tutto il personale messo a disposizione dai comuni per la gestione associata ed integrata.

Alla sede centrale dell’Ufficio comune vengono attribuite le seguenti funzioni:

**a) Funzione di programmazione e progettazione,** che comprende attività di**:**

- Progettazione esecutiva dei servizi del Piano Sociale d’Ambito, nonché eventuali modifiche allo stesso, elaborato sulla base delle linee di indirizzo espresse dal coordinamento istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;

- ricerca, analisi e lettura della domanda sociale,

- ricognizione e mappatura dell’offerta dei servizi;

- gestione dei processi partecipativi;

- predisposizione dei piani di zona;

- progettazione degli interventi;

- analisi dei programmi di sviluppo;

- monitoraggio dei programmi e degli interventi;

- valutazione e verifica di qualità dei servizi offerti;

**b) Funzione di gestione tecnica e amministrativa,** che comprende attività di**:**

**-** predisposizione di tutti gli strumenti amministrativi relativi alle attività(determinazioni, bandi, regolamenti, provvedimenti di autorizzazione);

**-** facilitazione dei processi di integrazione;

**c) Funzione contabile e finanziaria,** che comprende attività di**:**

**-** programmazione contabile e finanziaria;

**-** gestione contabile delle attività di competenza;

**-** gestione delle risorse finanziarie e di rendicontazione;

**-** gestione della fase di impegno, liquidazione e pagamento delle spese;

- definizione ed applicazione di strumenti per le attività di monitoraggio e valutazione;

**d) Funzioni di comunicazione, che comprende attività di:**

**-** campagne di sensibilizzazione e di informazione;

**-** facilitazione dei rapporti con altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’attuazione dei servizi.

La sede centrale dell’Ufficio comune svolge altresì le seguenti funzioni:

**e) Funzioni di stazione appaltante (Gare, appalti forniture e servizi e contratti),** che comprende attività di**:**

- istruttoria di atti amministrativi, redazione dei verbali e dei documenti inerenti l’affidamento in gestione dei servizi;

- atti di affidamento a mezzo procedure ad evidenza pubblica;

- pubblicazioni ed espletamento delle gare ad evidenza pubblica;

- forniture dell’ufficio comune;

- sottoscrizione dei relativi contratti;

**f) Funzioni statistiche e di elaborazione dati**, necessarie alla programmazione e progettazione di Ambito Sociale.

ARTICOLO 8

FUNZIONI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE

La sede centrale dell’Ufficio comunecura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti, degli enti e delle istituzioni.

A tal fine,

a) assicura che sia dato tempestivo riscontro alle richieste, alle segnalazioni e ad eventuali reclami degli utenti;

b) favorisce la partecipazione, attraverso i propri componenti, ad incontri o dibattiti promossi da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte circa la migliore gestione ed erogazione dei servizi;

c) cura i rapporti con gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, presenti ed operanti sul territorio di competenza;

d) promuove attività informative e divulgative per illustrare ai cittadini i contenuti del Piano d’Ambito e le modalità per l’accesso ai servizi e la migliore fruizione degli stessi.

ARTICOLO 9

ORGANIZZAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DELL’UFFICIO COMUNE

La sede centrale dell’Ufficio Comunedispone di personale tale da assicurarne la funzionalità operativa.

La composizione multiprofessionale assicura il percorso di realizzazione degli obiettivi.

L’Ufficio modella la propria organizzazione e svolge la propria attività ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

L’attività gestionale viene svolta dall’Ufficio nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla Legge e dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 10

COMPETENZE DELLE SEDI DISTACCATE

Le sedi distaccate costituiscono articolazioni dell’Ufficio comune sul territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione e concorrono allo svolgimento delle funzioni a questo attribuite.

Alle sedi distaccate istituite presso i singoli Comuni sono attribuite funzioni di sportello, che svolge un ruolo di relazione con l’utenza con obiettivi di semplificazione e immediatezza, nonché quelle inerenti la fase istruttoria delle istanze per l’ammissione ai servizi.

Ad ogni sede distaccata e/o sportello è preposto un referente, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio comune.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite con apposito Regolamento di organizzazione dell’Ufficio comune.

ARTICOLO 11

POTERI GESTIONALI DELL’UFFICIO COMUNE

La gestione della Convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione direzionale politica e funzione di gestione tecnico amministrativa.

L’Ufficio comune opera sulla base delle direttive del Comitato dei Sindaci e della Conferenza ristretta dei Sindaci dei comuni sottoscrittori della presente Convenzione attuativa.

Per materie e per interventi relativi al singolo territorio comunale, le rispettive Giunte possono esprimere ulteriori specifici indirizzi e destinare specifiche risorse per il raggiungimento di obiettivi di interesse locale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Dirigente dell’Ufficio comune assume i seguenti atti:

- atti dovuti in forza di una disposizione di legge, regolamento, o di altri atti amministrativi (es. Deliberazioni di Giunta Regionale);

- atti di gestione, e atti che impegnano finanziariamente l'amministrazione verso l'esterno;

- atti di affidamento dei servizi per la realizzazione di interventi e servizi sociali a livello d’Ambito;

- atti privi di valenza discrezionale da parte dell’organo politico amministrativo (es. approvazione di criteri e ripartizione risorse economiche, effettuata direttamente dalla Regione Marche);

- rendicontazioni di progettazioni già approvate dalla Giunta Comunale;

- atti relativi alla definizione di procedimenti amministrativi (piani di riparto, schede di rilevazione, monitoraggio ecc);

- ogni altro atto che per propria natura è atto di gestione e non di indirizzo politico amministrativo.

 L’intestazione degli atti deve contenere la denominazione della gestione associata e della sede dell’Ufficio comune.

ARTICOLO 12

ULTERIORI RESPONSABILITA’ E FUNZIONI DEL RESPONSABILE

 DELL’UFFICIO COMUNE

Il Responsabile dell’Ufficio comuneè direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della correttezza ed efficienza della gestione e ne risponde direttamente alla Conferenza Ristretta dei Sindaci.

Al responsabile dell’Ufficio comune competono funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla Convenzione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l’efficace e corretto funzionamento del servizio associato.

Il responsabile dell’Ufficio comune riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni sociali di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l’attività.

 Il responsabile dell’Ufficio Comune e tutti i componenti la struttura organizzativa dello stesso ufficio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile, prevista e disciplinata dalle vigenti normative.

Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l’Ufficio Comune, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell’attività del servizio e fornendo al responsabile gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l’esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 13

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI ATTINENTI L’AREA AMMINISTRATIVA

Al Dirigente dell’Ufficio comune è affidato l’iter relativo all'armonizzazione dei regolamenti, nonché degli atti organizzativi di valenza generale, di tutti Comuni convenzionati. Tale funzione implica la verifica delle fonti regolamentari e organizzative attualmente in vigore presso ciascun Comune e la loro revisione in chiave di omogeneizzazione ed armonizzazione, al fine di pervenire alla elaborazione di documenti condivisi e funzionali alla gestione associata delle funzioni sopradescritte

ARTICOLO 14

RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

La compartecipazione economica dei comuni convenzionati, per la attivazione dei servizi gestiti in forma associata oggetto della presente Convenzione, corrisponde a quella specificata nell’elenco degli interventi e servizi che ciascun comune trasferisce, di cui al precedente art. 2. **Per ciascun Comune convenzionato verranno attivati interventi nei limiti delle risorse da ciascuno trasferite.**

Gli oneri economici necessari alla gestione dei servizi generali di Ambito Sociale ( prestazioni tecniche, amministrative e contabili, progettazioni attivate a livello territoriale nell’interesse di tutto il territorio di riferimento), nonché gli oneri relativi al Coordinatore d’Ambito, all’organizzazione dell’Ufficio comune, agli Uffici di Promozione Sociale – UPS -, al netto della quota parte versata dalla Regione, sono suddivisi tra i Comuni d’Ambito, di norma, secondo il criterio della popolazione residente in ciascun Comune associato, fatta salva l’ipotesi di specifiche progettazioni per le quali il Comitato dei Sindaci preveda la determinazione della compartecipazione degli enti coinvolti sulla base di altri criteri, che saranno definiti con apposita deliberazione.

Il Comitato dei Sindaci, nella sua totalità dei comuni (compresi quelli sopra a 5.000 ab.), annualmente con propria deliberazione, determina le quote di spesa a carico dei Comuni associati.

Ciascun Comune firmatario della presente convenzione, sulla base del Bilancio di previsione annuale, approvato dalla Conferenza dei Sindaci, versa alla Tesoreria del Comune di Fermo la propria quota di compartecipazione economica, necessaria allo svolgimento dei servizi svolti in forma associata, alle seguenti scadenze e per la percentuale come appresso specificata:

* 1. entro il 30 marzo versamento di un acconto pari al 30% ;
	2. entro il 30 luglio versamento di un ulteriore acconto pari al 40% ;
	3. entro il 30 settembre versamento del saldo pari al 30%;
	4. l’eventuale conguaglio potrà essere regolato entro il trentuno ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 15

BENI STRUMENTALI

 I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione all’Ambito Territoriale Sociale XIX e quelli eventualmente acquistati con progetti o finanziamenti d’Ambito. Nello svolgimento dei servizi associati possono essere impiegati anche gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni coinvolti, i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all’impiego fatto per i servizi convenzionati.

La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico degli Enti associati, che provvedono a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.

ARTICOLO 16

DOTAZIONI TECNOLOGICHE

L’ufficio comune dovrà, in un arco temporale idoneo, dotarsi di adeguate dotazioni tecnologiche di base, che consentano un collegamento tra i servizi dei diversi Comuni, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.

Nell’ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio comune.

ARTICOLO 17

IMPEGNI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, anche attraverso il proprio personale messo a disposizione per la costituzione dell’Ufficio comune.

ARTICOLO 18

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza ristretta dei Sindaci, sono approvate da tutti gli Enti convenzionati, con apposite deliberazioni.

Il recesso o l’adesione di altri Comuni comportano la modifica sia della Convenzione Quadro sia della presente Convenzione.

ARTICOLO 19

INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE

L’attuazione della presente Convenzione avverrà previo espletamento di concertazione sindacale, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali, secondo cui “*l’organizzazione e la disciplina degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la programmazione dei fabbisogni*” sono materie oggetto di consultazione.

ARTICOLO 20

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.

I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l’Ufficio comune, per le finalità della presente Convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati del Coordinatore dell’Ufficio comune.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 21

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha validità dal giorno della sottoscrizione ed avrà durata triennale.

ARTICOLO 22

SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte della metà più uno degli enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno del mese successivo, salvo le proroghe tecniche per l’erogazione dei servizi in atto.

In caso di riordino della composizione degli Ambiti Territoriali Sociali da parte della Regione Marche, il recesso dei Comuni interessati è da considerarsi immediatamente esecutivo, a far data dal 1° giorno del mese successivo alla individuazione della nuova articolazione territoriale, salvo le proroghe tecniche per l’erogazione dei servizi in atto.

In caso di modifica della normativa vigente in tema di gestione associata delle funzioni degli enti locali, si procederà a revisione del testo della presente convenzione.

ARTICOLO 23

BOLLO

La presente scrittura gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 del testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 Dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 Agosto 1992.

ARTICOLO 24

REGISTRO

La presente scrittura non è soggetta a registrazione, ai sensi del comma 1) della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione”, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, e viene annotata nel Registro delle scritture private tenuto dal Comune Capofila.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Convenzione.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra gli Enti relativa all’interpretazione e

all’applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Fermo.